



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento Energia

Direzione Generale Sicurezza Approvvigionamento e Infrastrutture
Energetiche

Ministero Sviluppo Economico
ex Dipartimento Competitività

USCITA - 15/05/2009 - 0059265

Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

La Federchimica-Assogasliquidi

Viale Pasteur, 10

00144 ROMA

All' Assocostieri

Via di Vigna Murata, 40

00143 ROMA

OGGETTO:Attuazione decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128 recante riordino del settore del GPL. Interpretazione autentica dell'Ufficio Legislativo.

All' Assopetroli

L.go Fiorentini, 1

00186 ROMA

All'Unione Petrolifera

Via del Giorgione, 129

147 ROMA

Al Ministero dell'Interno

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica

Area Prevenzione Incendi

Piazza del Viminale, 1

00184 R O M A

Alla Regione Marche

Ufficio Fonti Energetiche

Capofila in materia di energia

Via Tiziano, 44

c.a. Ing. Luciano Calvarese

60125 ANCONA

e.p.c.: **All'Agenzia delle Dogane**

Direzione Area Verifiche e Controlli

Doganali e Accise – Laboratori Chimici

Via Mario Carucci , 71

00143 R O M A

barzaghi-quesitoconsorzi

Al Comando Generale
della Guardia di finanza
Ufficio Tutela Finanza Pubblica
V sezione
Viale XXI Aprile, 55
00162 R O M A

Si fa riferimento al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128 che, in attuazione al criterio direttivo di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 52 della legge 239/04, ha provveduto al riordino delle norme relative all'installazione ed all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti.

Il D.Lgs. 128/2006 ha fissato anche i *requisiti soggettivi ed oggettivi* che deve possedere chi intende svolgere l'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole e piccoli serbatoi. In particolare, gli articoli 8 e 13 stabiliscono che il soggetto che intende svolgere tale attività, deve essere titolare o deve avere la disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL. La norma fonda la sua motivazione sull'esperienza maturata nel tempo circa l'attività di stoccaggio e di manipolazione del GPL, prodotto che, a causa della sua specificità fisico-chimica e dell'evoluzione della sua domanda, necessita di un'attenzione particolare.

Come è noto, il decreto legislativo è entrato in vigore il 30 marzo del 2006 (art. 21), anche se per effetto delle norme transitorie (disposte dall'art.15) i titolari delle concessioni per l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita senza deposito "possono proseguire l'attività per un massimo di tre anni (*fino al 30 marzo 2009*)... entro tale termine, pena la decadenza del titolo, devono conseguire i requisiti di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 dandone comunicazione all'ente competente".

A tale riguardo, l'Associazione Assogasliquidi ha posto all'Ufficio Legislativo di questo Ministero, due quesiti relativi alle disposizioni del decreto legislativo, in tema di esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL, attraverso bombole (art.8) ed attraverso serbatoi (art.13).

Il **primo quesito** posto riguarda la disponibilità dell'impianto, di cui agli artt. 8 e 13 del D.Lgs.128/06, ed in particolare se un **consorzio di imprese** (di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile) possa acquisire i requisiti soggettivi, di cui agli articoli 8 e 13 (disponibilità di impianto), anche attraverso la titolarità di un contratto di locazione o di comodato d'uso avente ad oggetto anche parte dell'impianto, quale quello costituito da singoli serbatoi e dalle relative connessioni impiantistiche.

Al riguardo l'Ufficio Legislativo, con nota n.0009652 pervenuta in data 4 maggio 2009, ha espresso il proprio avviso in merito in senso negativo, evidenziando che: "l'ipotesi connessa alla stipula di un contratto di locazione o di comodato d'uso è prevista non già dalla lettera b) del comma 2 dei richiamati artt.8 e 13, bensì dalla lettera c) del medesimo comma 2, con la conseguenza che non si possa operare una sorta di *ibridazione* fra i requisiti di cui

alla lettera b) (previsione dotata di un'autonoma portata precettiva) e quelli recanti dalle successive lettere c) e d).”

Inoltre, l'Ufficio Legislativo osserva che “la richiamata lettera b) ritiene sussistente il requisito della titolarità dell'impianto solo qualora il consorzio sia espressamente *titolare dell'autorizzazione* prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, co.1, lettera a).

Si tratta di una previsione la cui chiara portata prescrittiva non lascia adito a dubbi in ordine al fatto che la richiamata *titolarità* sia comunque richiesta in capo ai consorzi e che essa non possa dirsi sussistente nelle ipotesi in cui il consorzio stesso abbia stipulato un contratto di locazione o di comodato d'uso ai sensi delle successive lettere c) e d).

L'approccio interpretativo in questione viene confermato dal successivo comma 2, lettera c) il quale stabilisce che il possesso del requisito della *disponibilità dell'impianto* in capo all'interessato (inteso uti singulus) possa dirsi sussistente laddove questi abbia stipulato un contratto di locazione *in esclusiva* relativamente ad uno degli impianti di cui trattasi.

E' tuttavia evidente che la previsione (per così dire rafforzata) relativa all'acquisto della disponibilità dell'impianto tramite locazione – purchè in esclusiva – non risulti compatibile con l'ipotesi in cui la locazione sia stata stipulata da un consorzio di imprenditori, la cui valenza collettiva non consentirebbe di affermare la sussistenza della titolarità in esclusiva in capo ad alcuno dei consorziati”.

L'Ufficio Legislativo si è inoltre espresso anche in merito al **secondo quesito** posto dalla stessa Associazione circa la “*titolarità dell'autorizzazione*” di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 128/06. In particolare per avere conferma che l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto (di riempimento, travaso e deposito di GPL) sia da *riferirsi unicamente ad impianti esistenti ed in esercizio*, o se il requisito possa essere soddisfatto anche dalla sola autorizzazione a fronte della quale non c'è ancora l'esercizio effettivo di un impianto esistente.

A tale riguardo l'Ufficio Legislativo di questo Ministero ha espresso il proprio avviso in senso positivo, sottolineando che uno dei requisiti cui è subordinata l'attività di distribuzione e vendita di GPL sia da riferirsi unicamente ad impianti esistenti ed in esercizio.

“L'interpretazione in parola appare, infatti, suffragata dalla complessiva ratio sottesa al richiamato d.lgs 128/06, consistente nel garantire un innalzamento degli standard di sicurezza (tanto tecnica, quanto di approvvigionamento), anche attraverso la fissazione di uno specifico requisito (quello della titolarità di un'autorizzazione) concernente la disponibilità e la gestione concreta di un deposito di GPL”.

L'Ufficio Legislativo osserva inoltre che, in relazione al requisito dell'esistenza dell'impianto, “la necessità di tale requisito ai fini di cui agli artt. 8 e 13 appare confermata dagli artt. 9 e 14 del d.lgs 128, i quali, con disposizioni di analogo tenore, fissano i requisiti di carattere soggettivo che devono caratterizzare l'attività in questione. Infatti...chiunque intenda esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL, attraverso bombole ovvero attraverso serbatoi, deve avere la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi una determinata capacità volumetrica. Il fatto che il Legislatore abbia fissato un requisito oggettivo riferito a determinate caratteristiche degli impianti, conferma, sotto il profilo testuale, la richiamata interpretazione secondo cui l'esistenza dell'impianto (e non già la

mera autorizzazione) rappresenta uno dei requisiti cui è subordinata l'attività di distribuzione e vendita di GPL”.

Si fa infine presente che, nel corso del prossimo “tavolo tecnico di lavoro di GPL” sarà possibile approfondire la tematica sopra riportata.

Il DIRETTORE GENERALE
Ing. Gilberto Di Iulio

